

Deposito del certificato di collaudo

Descrizione dell'attività

Cos'è:



L'**autorizzazione sismica** è necessaria per qualsiasi tipo di costruzione nelle aree sottoposte a rischio sismico, come previsto dal [Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380](#) [1], del [Decreto Ministeriale 14/01/2008](#) [2] (NTA - Norme Tecniche per le Costruzioni) e dell'[Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274](#) [3].

L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare per rilasciare il permesso di costruire o gli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio ([Circolare Regionale 06/07/2010, n. AOO_064_06/07/2010-0063622](#) [4]).

Tutti gli interventi edilizi, pubblici e privati, realizzati nelle località sismiche in zona 1, 2 e 3, sono soggetti a collaudo. Sono escluse dal collaudo le sole **opere di riparazione e gli interventi locali**, definite al Paragrafo 8.4 del [Decreto Ministeriale 14/01/2008](#) [2] (NTA - Norme Tecniche per le Costruzioni).

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell'esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni.

Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

In corso d'opera possono essere eseguiti **collaudi parziali** motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Una volta depositata la comunicazione di fine dei lavori, **entro 60 giorni** il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dall'articolo 67 del [Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380](#) [1].

Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate.

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Note:

Attenzione: le istanze in cartaceo presentate prima del 1° gennaio 2015 dovranno essere concluse sempre in cartaceo, pertanto l'inizio dei lavori e gli altri procedimenti fino al collaudo statico dovranno essere presentate solo in cartaceo.

Modulo: [Autorizzazione sismica, deposito del certificato di collaudo](#) [5]

Allegati: [Certificato di collaudo](#) [6]

[Prove sui materiali e/o prove di carico](#) [7]

[Normativa di riferimento](#) [8]

Source URL: <https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/deposito-del-certificato-di-collaudo>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2001-06-06%3B380>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.infrastrutture.trasporti%3Adecreto%3A2008-01-14>

[3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.consiglio.ministri%3Aordinanza%3A2003-03-20%3B3274>

[4] http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.puglia%3Acircolare%3A2010-07-06%3Bao_064_06-07-2010-0063622

[5] <https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/depccercollaudo>

[6] <https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/CEM-CER-COL>

[7] <https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/CEM-CER-PRO>

[8] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Autorizzazione%20sismica&istituzione_parents=1&istituzione=Provincia%20di%20Foggia